



REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
PRIMA SEZIONE PENALE

15077-21

Composta da:

ADRIANO IASILLO	- Presidente -	Sent. n. sez. 143/2021
MICHELE BIANCHI		UP - 10/02/2021
ROBERTO BINENTI	- Relatore -	R.G.N. 5430/2020
GIUSEPPE SANTALUCIA		
STEFANO APRILE		

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

(omissis) nato a (omissis)

avverso la sentenza del 22/05/2019 del TRIBUNALE di NOLA

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Roberto Binenti;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Assunta Cocomello, che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata.

RITENUTO IN FATTO

1. Il Tribunale di Nola, con la sentenza indicata in epigrafe, condannava (omissis) alla pena di euro duemila di ammenda, ritenendolo responsabile del reato di cui all'art. 650 cod. pen., per non avere osservato un'ordinanza comunale emessa in data 2 maggio 2017, che gli intimava la chiusura di un'attività di ristorazione, fatto accertato in data 20 maggio 2017.

2. Propone ricorso per cassazione l'imputato, tramite il proprio difensore, svolgendo doglianze affidate a quattro motivi.

2.1. Il primo motivo lamenta violazione dell'art. 521 cod. proc. pen., per essere stata ritenuta la responsabilità in relazione all'inosservanza di un provvedimento emesso per indefinite ragioni di giustizia, mentre l'imputazione aveva fatto riferimento alle ragioni di igiene e di sicurezza pubblica. Da ciò si è sviluppato un percorso argomentativo che non ha tenuto conto e pertanto non ha verificato le motivazioni effettive e concrete a fondamento dell'ordinanza.

2.2. Il secondo motivo denuncia mancanza di motivazione in punto di riconoscimento della responsabilità essendo mancata ogni verifica della legittimità del provvedimento amministrativo indicato nel capo di imputazione.

2.3. Il terzo motivo si duole dell'omessa pronuncia sulla richiesta di esclusione della punibilità ai sensi dell'art. 131-*bis* cod. pen. avanzata dalla difesa in sede di discussione.


2.4. Il quarto lamenta violazione di legge e vizio della motivazione, per essere stata irrogata la pena dell'ammenda in misura superiore a quella prevista, senza che sia possibile una corretta rideterminazione in sede di legittimità a causa dell'assenza di qualsiasi idonea indicazione al riguardo in sede di merito.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è fondato per le ragioni e nei termini di seguito indicati.

2. L'esame delle censure diversamente svolte nei primi due motivi in ordine alle ragioni a fondamento del provvedimento impugnato, comporta la necessità di verificare se la violazione del provvedimento amministrativo indicato nell'imputazione sia idonea a realizzare la condotta di cui all'art. 650 cod. pen.

Al riguardo, va chiarito che, come affermato dalla giurisprudenza di legittimità, la violazione delle ordinanze, emesse sulla base dei poteri conferiti al sindaco e alle altre autorità amministrative comunali, fra cui quelli in materia di igiene, sanità ed esercizi pubblici, può integrare la contravvenzione prevista



dall'art. 650 cod. pen. solo in caso nelle ipotesi in cui si tratti di ordinanze sindacali contingibili e urgenti, mentre negli altri casi è applicabile unicamente la sanzione amministrativa, secondo quanto previsto dalle specifiche disposizioni che regolano la materia e per quanto concerne in particolare la materia di igiene e sanità pubblica, per norma generale, dall'art. 7-bis del d. lgs. n. 267 del 2000 (Sez. 3, n. 20417 del 21/02/2018, Rv. 273223; Sez. 1, n. 1200 del 15/11/2012, dep. 2013, Rv. 254247; Sez. 1, n. 30137 del 28/05/2003, Rv. 225868).

3. Orbene, nel caso di specie, come emerge dall'esame del capo d'imputazione e dello stesso contenuto dell'atto al quale esso fa riferimento, il provvedimento violato non costituisce un'ordinanza sindacale contingibile e urgente, ma è stato emesso dal Responsabile del Servizio attività produttive del Comune (omissis), in conformità alle previsioni di cui alla legge 25 agosto 1991, n.287, nella materia di insediamento e attività dei pubblici esercizi.

Sicché, le ragioni di giustizia evocate nella sentenza impugnata risultano del tutto estranee alla contestazione e agli stessi presupposti del provvedimento amministrativo di cui trattasi, la cui violazione, in forza di quanto sopra rilevato, non può comunque realizzare la condotta prevista dall'art. 650 cod. pen.


4. Ne deriva che, in accoglimento dei primi due assorbenti motivi, la sentenza impugnata va annullata senza rinvio, perché il fatto non sussiste.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché il fatto non sussiste.
Così deciso il 10 febbraio 2021.

Il Consigliere estensore

Roberto Binenti



Il Presidente

Adriano Iasillo

